



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**ACCORDO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE
ATTIVA NEL SETTORE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA PREISTORICA, AI FINI DELLA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESENTE SUL
TERRITORIO COMUNALE DI DONNAS.**

TRA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (di seguito nominata, per brevità, Regione), C.F. 80002270074, con sede legale in Piazza Deffeyes,1 rappresentata dalla dirigente Nathalie DUFOUR, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta regionale n. 307 in data 25 marzo 2024;

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - Dipartimento di Studi Umanistici (di seguito nominata, per brevità, Università), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Via Paradiso 12, 44100 Ferrara, PEC rappresentato dal Direttore, Prof. Paolo Tanganelli, nato a OMISSIS il OMISSIS, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento n. ____ del ____.

E

COMUNE DI DONNAS (di seguito nominato, per brevità, Comune), C.F. 00106930076, in questo atto rappresentato dal Segretario comunale, Dott.ssa Elena Anna Valenti, nata a OMISSIS in data OMISSIS, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta comunale n. ____ del ____.

VISTO

- a) che la Regione ha competenza nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali sul territorio di pertinenza;
- b) che l'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto di Ateneo;
- c) che il Comune è interessato a promuoverne la conoscenza e la valorizzazione culturale e ambientale del suo territorio in chiave turistica;
- d) che come riportato dal decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 3, comma 1, "La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione" e che secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale";
- e) che l'art. 111, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, recita nella prima parte: "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6.";

f) che l'art. 118, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, recita quanto segue: "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.";

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 13 giugno 2022, del Consiglio di Dipartimento n. 5.3 del 6 luglio 2022 e del Consiglio comunale n. 21 del 16/06/2022 si è approvato un accordo tra il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara e il Comune di Donnas per la progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di ricerca archeologica ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico preistorico presente sul territorio comunale di Donnas.

Evidenziato che l'art. 6 del sopra citato accordo prevede che attraverso la realizzazione di accordi attuativi possano essere realizzati progetti nei quali saranno specificati gli aspetti di natura tecnico-scientifica e organizzativa, attraverso l'individuazione preliminare dei responsabili dei campi di ricerca, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 - Oggetto

Il presente accordo attuativo prevede la realizzazione di uno scavo archeologico presso Barma Cotze nei pressi di località Préle, nel Comune di Donnas da svolgersi nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 6 settembre 2024. L'intervento sarà eseguito da un gruppo di 10 operatori composto da docenti/ricercatori/assegnisti e dottorandi/studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara. Il presente accordo prevede inoltre una serie di iniziative culturali di divulgazione e comunicazione volte alla promozione del Patrimonio archeologico del territorio inerente al Progetto.

ART. 3 – Obblighi/impegni delle parti

La Regione, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo siglato tra i tre enti in data 20 luglio 2022, metterà a disposizione la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle indagini programmate, contribuirà attraverso l'apporto scientifico del dott. Luca Raiteri e del tecnico Dante Marquet alla realizzazione del progetto di ricerca programmato. Interverrà per la messa in sicurezza delle strutture e dei materiali rinvenuti in corso d'indagine. Si occuperà delle modalità di deposito dei materiali mobili rinvenuti che, a conclusione delle operazioni di pulizia e documentazione, saranno trasportati presso i depositi della Soprintendenza. Il Dipartimento di Studi Umanistici, nelle persone della prof.ssa Federica Fontana, del dr. Davide Visentin e del dr. Niccolò Fasser, coordinerà l'attività degli specialisti e dottorandi/studenti impegnati nel progetto di ricerca, compresi gli spostamenti da e per il sito oggetto d'indagine, e sarà responsabile della sicurezza degli stessi durante tutta la fase cantieristica. Metterà a disposizione strumentazioni per lo svolgimento delle indagini programmate, e predisporrà le attrezzature personali degli studenti coinvolti. Il Comune presterà agli specialisti e dottorandi/studenti presenti in loco il supporto logistico eventualmente necessario, promuoverà l'organizzazione di incontri divulgativi volti ad esporre alla popolazione il percorso che è stato intrapreso, contribuirà al sostegno delle spese per la realizzazione del progetto, in particolare provvederà alla rimozione del tavolato ligneo posato al termine della III campagna di scavo (2023) e alla posa dello stesso a scavo concluso per la copertura dell'area indagata archeologicamente presso il riparo di Barma Cotze e si adopererà a mantenere in ordine il sentiero di accesso allo scavo.

L'apporto scientifico della prof.ssa Federica Fontana, unitamente al contributo dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale e dell'Amministrazione comunale, favorirà il raggiungimento degli obiettivi comuni previsti dall'art. 2 dell'accordo siglato tra i tre enti in data 20 luglio 2022 e in particolare le attività di cui all'art. 2 del presente accordo attuativo.

ART. 4 – Oneri

Ai fini della presente convenzione, le parti s'impegnano inoltre a farsi carico dei seguenti oneri:

ONERI A CARICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA E DEL COMUNE DI DONNAS

L'Amministrazione regionale ha previsto un rimborso spese massimo di euro 6.000,00 per la realizzazione del progetto.

L'Amministrazione comunale ha previsto una spesa di euro **2.000,00** per la realizzazione del progetto.

I maggiori oneri saranno sostenuti dall'Università degli studi di Ferrara - Dipartimento di Studi Umanistici.

Il rimborso della Regione relativo agli oneri previsti, nella misura di euro 6.000,00, avverrà attraverso girofondi sul conto di Tesoreria Unica intestato all'Università degli Studi di Ferrara - riferimenti per girofondi a soggetto pubblico di cui alla Tabella A della Legge 720/1984: Conto di Tesoreria Unica 0037022.

La Regione s'impegna a versare all'Università la somma indicata in 2 (due) rate, a titolo di rimborso per le spese da sostenere per l'esecuzione delle attività da svolgere, secondo la ripartizione sotto indicata:

- **prima rata** pari a € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), entro la prima quindicina del mese di **agosto 2024**, a seguito di richiesta presentata con allegate fotocopie di eventuali spese già sostenute e prospetto indicativo delle spese da sostenere;

- **seconda rata** pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), entro il **30 novembre 2024**, dietro presentazione di richiesta da parte dell'Università, con allegate le fotocopie delle ricevute di pagamento, scontrini e qualsiasi altro documento fiscale concernente la spesa definitiva sostenuta.

Il rimborso del Comune relativo agli oneri previsti, nella misura di **2.000,00**, avverrà mediante pagamento di apposito Avviso PagoPa emesso dall'Università degli Studi di Ferrara.

Il Comune procederà alla liquidazione della somma sopra indicata in 2 (due) rate: una **prima rata**, a titolo di acconto, pari a € 1.000,00 a seguito dell'adozione dell'impegno di spesa e una **seconda rata**, di pari importo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, da produrre entro e non oltre il **31 dicembre 2024**.

Nel caso in cui l'intervento non dovesse aver corso, per cause indipendenti dalla volontà delle parti l'Università dovrà restituire alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e al Comune di Donnas gli importi avuti come anticipazione.

Nel caso in cui l'intervento non dovesse concludersi, per cause indipendenti dalla volontà delle parti l'Università sarà risarcita dei costi sostenuti sino alla data anticipata della conclusione, in proporzione e nei limiti della compartecipazione agli oneri sopra indicata.

ARTICOLO 5 – REFERENTI

L'Università indica quale propria referente e responsabile del presente accordo attuativo la Prof.ssa Federica Fontana del Dipartimento di Studi Umanistici, recapito e-mail federica.fontana@unife.it.

La Regione indica quale proprio/a referente e responsabile del presente accordo l'arch. Nathalie Dufour, Dirigente della Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, recapito e-mail n.dufour@regione.vda.it.

Il Comune indica quale proprio/a referente e responsabile della presente convenzione il Segretario comunale, Dott.ssa Elena Anna Valenti, recapito e-mail el.valenti@comune.donnas.ao.it .

I/Le referenti sono tenuti/e agli adempimenti previsti al successivo art. 8 (Trattamento dei dati personali).

Articolo 6 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

Le attività previste dal presente accordo attuativo saranno oggetto di iniziative culturali di divulgazione e comunicazione volte alla promozione del Patrimonio archeologico del territorio inerente al Progetto, a livello locale, nazionale e internazionale. Queste iniziative dovranno essere concordate e svolte d'intesa tra le Parti. Le Parti si impegnano reciprocamente a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore e a segnalare tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche.

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università, della Regione e del Comune quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli. Contestualmente le parti adotteranno tutte le misure necessarie alla tutela della riservatezza e alla non divulgazione, sotto qualsiasi forma, dei risultati.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite le referenti della convenzione, di cui al precedente articolo 5, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:

- a) collaborare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dalla presente convenzione, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il controllo dell'invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
- b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni, se adottati o, in assenza, ai principi contenuti nel *Codice di comportamento* dell'Università degli Studi di Ferrara, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel *Codice di comportamento* della Regione Valle d'Aosta (articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 22/2010) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 in data 13.12.2013 e nel *Codice di comportamento* del Comune di Donnas adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 134 in data 31.12.2013.

Articolo 10 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

L'Università provvede alla redazione di un piano della sicurezza del cantiere allo scopo di garantire la completa applicazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e delle misure ritenute idonee alla prevenzione degli infortuni.

Articolo 11 - Coperture assicurative

Le parti si danno reciprocamente atto che:

1. gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara (assicurazione INAIL integrata con quella privata, di Ateneo) con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
2. il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
3. il personale dipendente dalla Regione autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione della Regione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
4. il personale dipendente dal Comune autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione del Comune per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
5. le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 12 – Durata dell'accordo attuativo

Il presente accordo attuativo ha durata sino al 31.12.2024, a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso.

Articolo 13 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo attuativo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo attuativo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 14 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo attuativo.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo attuativo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo attuativo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
- DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI**

IL DIRETTORE

Prof. Paolo Tanganelli
(documento firmato digitalmente)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**La dirigente della struttura Patrimonio
archeologico e restauro beni monumentali**

Arch. Nathalie DUFOUR
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI DONNAS

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elena Anna Valenti
(documento firmato digitalmente)